

ALLEGATO A)

Criteri per la concessione delle sovvenzioni ai sensi dell'art. 96, co 1 e co. 2 della L.P. 11/07.

1. ATTIVITA' SOVVENZIONABILI

In attuazione del c. 4 bis dell'art 96 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette) si definiscono di seguito le modalità, il livello di contribuzione e i criteri per la concessione e per l'erogazione delle sovvenzioni per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e dell'ambiente naturale riferiti esclusivamente ai seguenti interventi di cui al comma 1 e 2:

- comma 1

- a) interventi e opere di miglioramento ambientale degli ecosistemi naturali di cui all'art 22, comma 1, nonché quelli previsti dai piani di gestione ai sensi del Titolo V ad eccezione di quelli delle Reti di riserve
- b) redazione di piani di gestione previsti dagli articoli 45, comma 6 e 49;
- c) interventi indicati dalle misure di conservazione previsti dall'art 38.

- comma 2 "I proprietari, gli usufruttuari o i conduttori delle aree per le quali l'imposizione di vincoli di riserva naturale provinciale o di sito o di zona d'importanza comunitaria comporti l'obbligo di un' utilizzazione agricola o forestale diversa da quella in atto hanno titolo ad ottenere dalla Provincia un contributo, per un periodo non superiore a sette anni successivi a quello di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione della relativa deliberazione istitutiva".

Si specifica che si rimanda ad altro provvedimento quanto richiamato dalla lettera d) del comma 1 e dal comma 3.

2. SPESE AMMISSIBILI, PRIORITÀ, BENEFICIARI, LIVELLO DI SOVVENZIONE E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Il quadro degli interventi sovvenzionabili sono specificati in ordine di priorità nell'allegata TABELLA 1., allegato B) parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

3. ULTERIORI SPESE AMMISSIBILI E DISPOSIZIONI GENERALI

Le **spese tecniche** relative alla progettazione, alla direzione lavori, allo stato d'avanzamento, all'assistenza lavori, alla contabilità, allo stato finale, al piano per la sicurezza, ad eventuali perizie geologiche, sono ammissibili solo per gli interventi indicati dalle misure di conservazione delle aree Natura 2000 e per gli interventi, azioni, iniziative ed opere previsti dai piani di gestione. Progettazione, direzione lavori e contabilità finale, qualora previsti, dovranno essere redatti da figure professionali abilitate. Gli elaborati progettuali saranno presentati in forma cartacea.

Tali spese sono considerate ammissibili nei limiti percentuali indicati nella seguente tabella:

Importo complessivo dell'intervento	Con direzione lavori e sicurezza	Solo progettazione
fino a 10.000 euro	15%	10%
sopra i 10.000 euro	12%	8%
progettazione diretta del beneficiario senza il ricorso a terzi, con qualsiasi importo	10%	6%

L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è considerata una spesa ammissibile, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'art. 13, comma 1, della Dir. 28-11-2006 n. 2006/112/CE. A tal proposito è necessario allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Per i soggetti richiedenti che svolgono attività economica, la sovvenzione rientra nel regime "de minimis" di cui al Regolamento (UE) n.1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107-108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. Inoltre, qualora i beneficiari della sovvenzione fossero imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e gli interventi si configurino come aiuti di Stato la normativa *de minimis* applicabile è il Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L352 del 24 dicembre 2013).

Sono esclusi gli interventi già finanziati sulla base del PSR o altre leggi provinciali.

A seguito dell'entrata in vigore della Legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14 ("*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Provincia Autonoma di Trento*"), a partire dal 1° gennaio 2015, viene applicato in particolare quanto disposto dall'art 43 circa il contenimento del costo dei lavori pubblici. Si applicherà pertanto la riduzione dell'8% ai progetti relativi alle attività comprese nei lavori pubblici, così come definiti dall'art. 1 ter co. 4 l.p. 26/93 e svolte dai soggetti indicati all'art. 2 della medesima legge.

4. TIPO DI SOSTEGNO

Contributo in conto capitale

5. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Le domande di finanziamento, redatte in conformità alla modulistica approvata con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di aree protette è disponibile sul sito internet istituzionale della Provincia all'indirizzo www.procedimenti.provincia.tn.it, devono essere presentate alla struttura provinciale competente in materia di aree protette **dal 15 gennaio al 15 marzo di ogni anno.**

Le domande devono essere presentate al seguente indirizzo:

Provincia autonoma di Trento
Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette
via Romano Guardini, 75
38121 TRENTO (TN)
serv.aappss@pec.provincia.tn.it

o presso gli sportelli provinciali di assistenza e informazione previsti dall'art. 34 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Le domande possono essere presentate attraverso le seguenti modalità:

- a) trasmissione con modalità telematiche nel rispetto di quanto previsto dal codice dell'amministrazione digitale e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013;
- b) consegna diretta alla struttura sopraindicata ovvero presso gli sportelli provinciali sopra menzionati;
- c) se trattasi di soggetti privati, anche per posta mediante RACCOMANDATA CON AVVISO DI RICEVIMENTO. In tal caso fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
- d) se trattasi di soggetti privati, anche a mezzo fax nel rispetto delle regole contenute nel codice dell'amministrazione digitale e nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1594 di data 2 agosto 2013.

Alla domanda va allegata la documentazione specifica ai fini dell'ottenimento delle sovvenzioni che si trova dettagliata nell'allegata Tabella 1. - quadro degli interventi in ordine di priorità - per le singole tipologie, e fotocopia leggibile del documento di identità del richiedente, qualora la domanda non sia firmata in presenza del dipendente addetto.

6. ISTRUTTORIA E GRADUATORIA

La struttura provinciale competente in materia di aree protette provvede alla verifica della completezza e regolarità delle domande e della documentazione allegata.

Specificatamente le domande sono dichiarate inammissibili nei seguenti casi:

- 1) presentazione della domanda oltre i termini fissati;
- 2) mancanza della sottoscrizione del richiedente;
- 3) mancanza della documentazione e dei requisiti prescritti per le singole tipologie secondo l'allegata Tabella 1.

Nel caso in cui la documentazione presentata necessiti di integrazioni, la struttura provinciale competente in materia di aree protette provvederà a richiederle, ai sensi dell'art. 3, comma 5 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

Successivamente, la stessa Struttura provvede all'approvazione della graduatoria e contestuale concessione della sovvenzione nel rispetto, in primo luogo, del seguente ordine di priorità

1. sovvenzioni ai sensi dell'art. 96, co. 2 della L.p. 11/07;
2. sovvenzioni ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. a) della L.p. 11/07;
3. sovvenzioni ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. b) della L.p. 11/07;
4. sovvenzioni ai sensi dell'art. 96, co. 1, lett. c) della L.p. 11/07;

come meglio dettagliato nella tabella 1 allegata.

a tal riguardo si specifica che per le domande rientranti nella priorità 1, vale l'esclusivo criterio temporale.

A seguire, solo nel caso di disponibilità residua di risorse, verranno soddisfatte le domande rientranti, nell'ordine, nelle priorità da 2. a 4. A tali domande viene attribuito un punteggio in base ai criteri di selezione riportati nella sottostante tabella:

A. Interventi che coinvolgono aree in Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) e riserve naturali provinciali).	9
B. Interventi coerenti con il PAF (Prioritized Action Framework) approvato con DGP n. 350 dd 1.3.2013 o previsti negli Inventari definiti nell'ambito del Progetto Life+ TEN	7
C. Interventi o piani di gestione comprendenti habitat prioritari compresi nell'All. I e specie comprese nell'All. II e IV della DIR 92/43 CE "Habitat" e/o le specie presenti nella Lista rossa del Trentino (Au. Prosser – 2001) comprese nelle categorie CR, EN, VU.	6
D. Iniziative coinvolgenti più di una riserva naturale provinciale e/o locale o di un sito Natura 2000.	5
E. Iniziative coinvolgenti parchi naturali agricoli	4
F. Interventi che coinvolgono riserve locali (ex art. 35 co. 10 e co. 12)	3

In caso di parità di punteggio, vengono considerati i punteggi ottenuti nei parametri di selezione prioritari (prevalgono ad esempio le iniziative con punteggi derivanti dal criterio A. rispetto a quelli derivanti da altri criteri). In caso di ulteriore parità, la graduatoria seguirà l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le domande ammissibili a finanziamento in base alla graduatoria, ma escluse dal contributo per carenza di risorse finanziarie assegnate annualmente decadono tranne quelle relative alla tipologia delle sovvenzioni per il regime vincolistico che saranno finanziate con priorità l'anno successivo, compatibilmente con le risorse di bilancio, senza la necessità di presentare domanda di riconsiderazione. Di ciò verrà dato atto nel provvedimento di approvazione della graduatoria e contestuale concessione delle sovvenzioni.

Le risorse finanziarie, riferite alle sovvenzioni sia del comma 1 che del comma 2 dell'art. 96 della L.P. 11/07, previste dall'attuazione dei presenti criteri ammontano

per il 2016 a complessivi Euro 200.000,00 e verranno imputate sul capitolo 806400-002 dell'esercizio finanziario 2016 (prenotazione fondi n. 2009758).

Per i soggetti richiedenti che svolgono attività economica, in conformità a quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013, ovvero n. 1408/2013 nel caso in cui i beneficiari fossero dei produttori agricoli, la concessione dell'aiuto è subordinata alla presentazione di una dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio in corso. Tale dichiarazione deve essere presentata congiuntamente alla presentazione della domanda di finanziamento con l'impegno del beneficiario di informare l'Amministrazione degli ulteriori eventuali aiuti *de minimis* ricevuti dopo tale momento e fino alla concessione del nuovo aiuto. L'importo concedibile è quindi determinato sulla base degli importi *de minimis* dichiarati e in modo da escludere che i nuovi aiuti facciano salire l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* ricevuti dal beneficiario interessato ad un livello superiore al massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 ovvero n. 1408/2013, della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108.

7. TERMINI DI AVVIO

I termini di avvio per l'esecuzione degli interventi di cui all'allegata tabella 1), ad esclusione della tipologia con priorità 1 (riferita alle sovvenzioni per il regime vincolistico delle riserve naturali provinciali e delle aree Natura 2000 di cui al comma 2 dell'art. 96 della LP 11/2007), decorrono dalla data della determina di approvazione della graduatoria e concessione dei contributi.

8. MODALITA' PER L'EROGAZIONE DELLE SOVVENZIONI E PER LA RENDICONTAZIONE DELLA SPESA

1. In relazione alle diverse tipologie di iniziative finanziate, si individuano le modalità erogative di seguito elencate:
 - A) per gli Enti locali, l'erogazione delle agevolazioni è disposta tramite Cassa del Trentino S.p.A. secondo i criteri in vigore al momento dell'adozione del provvedimento di concessione del contributo;
 - B) per tutti gli altri soggetti, diversi da quelli di cui al precedente punto A), l'erogazione delle agevolazioni viene disposta a saldo, alla presentazione e verifica della documentazione prevista dal D.P.G.P. 5 giugno 2000 n. 9-27/Leg.
2. Le attività e gli interventi oggetto di sovvenzione devono essere rendicontati entro 18 mesi dalla data di concessione dell'agevolazione.
3. Per quanto riguarda l'inosservanza dei termini di rendicontazione, compresa l'eventuale proroga, concessa dal Dirigente del Servizio competente in materia di

aree protette qualora sia ravvisata una motivata ragione, si applica quanto previsto con deliberazione della Giunta provinciale n. 1980/2007.

4. Unitamente a quanto previsto al punto 1., dovranno essere presentate per la liquidazione a saldo a seconda delle tipologie di sovvenzione:
- copia rilegata del piano di gestione o dello studio propedeutico sia su supporto cartaceo che informatico per la Tipologia presente al n. 3 nell'allegata Tabella 1).
 - scheda tecnica informativa consuntiva, secondo modello predisposto con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di aree protette, per tutte le tipologie tranne la prima.
 - per la sola tipologia con priorità n. 1 nell'allegata Tabella 1. - riferita alle sovvenzioni per il regime vincolistico delle riserve naturali provinciali e delle aree Natura 2000 - è necessario presentare lo stato finale redatto da un professionista che assume valore probatorio equivalente alle fatture quietanzate.

9. SISTEMA INFORMATIVO

I beneficiari di sovvenzioni si impegnano a fornire i dati sulla loro attività necessari al monitoraggio e indicati nelle schede tecnico informative, anche nei dieci anni successivi alla liquidazione delle sovvenzioni e a collaborare al progetto di monitoraggio, fornendo i dati relativi alla gestione naturalistico-ambientale.

10. VARIANTI DEI PROGRAMMI DEI LAVORI

S'intendono varianti tutte le modifiche apportate all'intervento approvato in sede di concessione della sovvenzione.

Sono ammesse le compensazioni tra gli importi previsti per le singole voci di costo, nell'ambito dello stesso intervento nei limiti del 20% del valore complessivo, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa. Tali varianti vengono comunicate alla struttura provinciale competente in materia di aree protette, prima della rendicontazione.

Nei casi in cui è prevista una variazione superiore al 20% l'approvazione avverrà con determinazione del dirigente della struttura provinciale competente di cui sopra, sulla base della documentazione di variante presentata.

11. CONTROLLI

Si applicano le disposizioni contenute nel DPGP 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg.